

decisione impugnata contiene condizioni che rappresentano un'altra chiara indicazione che l'avvio di un procedimento d'indagine formale era necessario.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei ricorrenti, in quanto:

- non vi erano prove del fatto che il ricorso dei ricorrenti nei confronti delle misure di aiuto di Stato fosse oggetto di indagine o analisi. Non vi era alcun riferimento in proposito nella decisione impugnata;
- i ricorrenti non erano stati in alcun modo informati della decisione.

5) Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto:

- l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non può violare altri diritti dell'UE, quali il diritto di proprietà. Nel caso di specie, la Commissione non poteva ricorrere all'espropriazione degli investimenti senza neppure esaminare se tale atto fosse stato compiuto conformemente alla legge. L'espropriazione è di per sé una violazione del diritto di proprietà e la Commissione non può ignorare tale circostanza nella sua valutazione;
- la Commissione avrebbe dovuto verificare le condizioni ed i termini di tale espropriazione, al fine di decidere se essa fosse un elemento al quale poteva ricorrere nel valutare le misure di aiuto.

(¹) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 19 giugno 2013 — CSF/Commissione

(Causa T-337/13)

(2013/C 233/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CSF Srl (Grumolo delle Abbadesse, Italia) (rappresentanti: R. Santoro, S. Armellini e R. Bugaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione UE numero 2013/173/UE pubblicata in data 10 aprile 2013 e comunicata alla ricorrente in data 16 aprile 2013;
- Porre le spese della presente procedura a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione 2013/173/UE, dell'8 aprile 2013, relativa a una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che vieta l'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione. Questa decisione considera giustificato il divieto delle autorità danesi (GUUE L 101, pag. 29).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 5, 6, primo paragrafo, 7 e 11 della Direttiva 2006/42/CE, già citata, e dei punti 1.1.2 e 3.4.4 dell'Allegato I della Direttiva.

- Si afferma a questo riguardo che la Decisione impugnata si pone in contrasto con le disposizioni citate in quanto non ha tenuto conto che in realtà le macchine Multione S630 della ricorrente prevedono obbligatoriamente la struttura di protezione FOPS in tutti i casi in cui devono essere adibite ad usi che espongono l'operatore al rischio di caduta di oggetti o di materiali.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento.

- Si afferma a questo riguardo che il provvedimento danese che la Decisione impugnata considera giustificato ha disposto misure restrittive della circolazione solo della macchina multifunzione Multione S630, quando in Danimarca sono commercializzate senza obbligo di FOPS molte altre macchine multifunzione dello stesso tipo, e adibite agli stessi usi, della Multione S630.